

Allegato "D" alla raccolta n. 13.556

**"STATUTO**

**di Eurofondo**

**FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE**

**PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

**ART. 1 - Costituzione**

E' costituito tra:

la "Associazione Cristiana Artigiani Italiani - Centro Nazionale Artigianato", in breve "A.C.A.I.";

la "UNIONE GENERALE DEL LAVORO" in breve "UGL";

la "CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI PICCOLI IMPRENDITORI" in breve "Co.N.A.P.I.";

a seguito

dell'accordo interconfederale tra esse convenuto in data 17 luglio 2012, allo scopo di promuovere e finanziare, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni d'indirizzo attribuite al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, una Associazione paritetica interprofessionale nazionale, senza fini di lucro, non riconosciuta ai sensi dell'art.36 del Capo III, Titolo II, Libro primo del Codice Civile denominata:

**"FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE**

**PER LA FORMAZIONE CONTINUA EUROFONDO"**

(in breve: "EUROFONDO"),

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ART. 2 - Scopi e Finalità**

"Eurofondo" non ha fini di lucro ed opera in via prioritaria a favore delle Imprese ad esso direttamente ed indirettamente collegate del settore artigianale ed agro-industriale.

Ad Eurofondo possono aderire tutte le imprese, singole ed associate, gli enti, le associazioni, le fondazioni e le cooperative, a qualunque settore appartenenti, che dichiarino, con le modalità di legge e di regolamento, di liberamente aderire ad Eurofondo, versando ad esso i contributi di cui all'articolo 25 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845 e successive modificazioni.

"Eurofondo", nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione a medio termine e nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e seguenti dell'articolo 118 della legge n. 388/2000, e successive modificazioni, ha per oggetto:

- 1) la promozione ed il finanziamento - in tutto o in parte - nel rispetto delle modalità fissate dalla legge, di piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, regionali, interregionali e nazionali concordati tra le parti;
- 2) la promozione ed il finanziamento di ogni eventuale ulteriore iniziativa propedeutica e/o comunque direttamente con-

nessa a detti piani, concordata tra le parti;

3) lo svolgimento di funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo, monitoraggio e verifica per lo sviluppo della formazione.

"Eurofondo" svolgerà i suoi interventi attraverso la promozione ed il finanziamento di attività a sostegno delle politiche di formazione continua e/o progetti di formazione.

L'attività, l'organizzazione, il funzionamento, l'amministrazione, la gestione, la finanza, il personale ed ogni aspetto operativo necessario per perseguire gli scopi sociali dell' "Eurofondo" sono disciplinati dal regolamento che fa parte integrante dell'atto costitutivo.

#### ART. 3 - Sede e durata

"Eurofondo" ha sede legale in Roma. La sua durata è a tempo indeterminato.

#### ART. 4 - Soci fondatori

Sono soci fondatori:

- per le associazioni datoriali la Co.N.A.P.I. e l'A.C.A.I.;
- per le organizzazioni dei lavoratori la U.G.L.

I soci fondatori provvedono alla nomina del Consiglio di amministrazione composto da 8 (otto) membri, dei quali 4 (quattro) designati dall'UGL, 2 (due) da Co.NA.Pi e 2 (due) da A-CAI.

#### ART. 5 - Associati al Fondo

Assumono la qualifica di associate a Eurofondo tutte le imprese che hanno optato per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e che siano in regola con i versamenti previsti.

#### ART. 6 - Cessazione dell'iscrizione di associato al Fondo

L'iscrizione a "Eurofondo" cessa con:

1. lo scioglimento, la liquidazione o comunque la cessazione per qualsiasi causa del Fondo stesso;
2. la cessazione per qualsiasi causa degli associati;
3. il venir meno dello scopo statutario di "Eurofondo".
4. revoca dell'adesione a "Eurofondo" da parte degli associati.

#### ART. 7 - Risorse finanziarie

"Eurofondo" per conseguire i propri scopi, definiti nell'articolo 2, si avvarrà:

- 1) del contributo versatogli dall'I.N.P.S., secondo le modalità previste dal comma 1 e seguenti dell'articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni e del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25 IV comma della Legge 21.12.1978 n° 845 e successive modificazioni ed integrazioni a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al fondo
- 2) di eventuali finanziamenti pubblici e privati;
- 3) da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo da soggetti pubblici e privati.

#### ART. 8 - Organi del Fondo

Sono organi di "Eurofondo":

- l'Assemblea;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci.

Gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Sindaci, vengono nominati dalle parti sociali (soci fondatori) con il criterio della pariteticità.

#### ART. 9 - Assemblea

L'Assemblea è composta da 16 (sedici) membri.

Ciascun socio fondatore nomina:

La parte datoriale, Co.N.A.P.I. ed A.C.A.I., il 25% cadauno dei membri.

La parte Sindacale, U.G.L., il 50% dei membri.

Spetta all'Assemblea il compito di:

- 1 - nominare i membri del Consiglio di Amministrazione designati dai soci fondatori;
- 2 - deliberare le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all' articolo 2 del presente statuto;
- 3 - approvare i regolamenti interni del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione, da inviare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'articolo 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4 - approvare i bilanci consuntivi e preventivi del Fondo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- 5 - nominare il Collegio Sindacale;
- 6 - deliberare in ordine al compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale nel rispetto dei limiti imposti dal D.I. 23.04.2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 7 - approvare le modifiche allo statuto e al regolamento su proposta unanime dei soci fondatori previa verifica di conformità da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 388/00 comma 2 art. 118 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8 - delegare al Consiglio od a singoli Consiglieri il compito di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni.

#### ART. 10 - Funzionamento dell'assemblea.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno e ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea, dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o posta elettronica certificata da inviare a ciascun interessato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare.

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo di posta elettronica o via fax da inviare almeno due giorni prima della riunione.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno i due terzi rispettivamente dei componenti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori di cui all'articolo 4.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria una maggioranza pari ai due terzi dei componenti dell'assemblea.

In caso di modifiche allo Statuto e/o al Regolamento di Euro-fondo è richiesta l'unanimità.

Ogni componente dell'assemblea può delegare un altro componente a partecipare ai lavori assembleari. Il delegato non può assumere più di due deleghe.

I componenti dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

Ciascun socio fondatore in qualsiasi momento può sostituire un proprio rappresentante. In caso di sostituzione, il socio deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio di Amministrazione il nominativo di colui che vi subentra.

La durata della carica del sostituto è pari al mandato del sostituito.

#### ART. 11 - Presidente e vice Presidente

Presidente e vice Presidente durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Spetta al Presidente:

- 1) rappresentare il Fondo di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- 2) promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei responsabili di area;
- 3) presiedere le riunioni dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e dei responsabili di area;
- 4) svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto o che gli siano affidati dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione.

Spetta al Presidente di concerto con il Vice Presidente:

- 1) sovrintendere all'applicazione del presente statuto;
- 2) dare esecuzione alle delibere degli organi statutari.

Il vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza.

Qualora nel corso dello stesso quadriennio il Presidente o il vice Presidente vengano a decadere, i loro sostituti, nominati con le modalità di cui al precedente articolo ultimo comma, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in

corso.

In caso di urgenza il Presidente e il vice Presidente, in accordo tra loro, possono adottare delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre entro 15 (quindici) giorni al Consiglio stesso per la ratifica; di tali delibere dovrà essere data immediata e compiuta informazione ai membri del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 12 - Il Consiglio di Amministrazione e suoi compiti

Il Consiglio di Amministrazione è composto in maniera paritetica da 8 (otto) membri dei quali due Co.N.A.P.I., due A.C.A.I. e quattro UGL, che durano in carica 4 anni e sono riconfermabili.


Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente fra i membri espressi da Co.N.A.P.I. ed A.C.A.I. e il vice presidente fra quelli espressi da UGL.

Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica, prima della scadenza, esso può essere sostituito da un altro componente nominato dall'assemblea su designazione della parte sociale interessata. La durata in carica del sostituto è pari al mandato del sostituito.

Il socio che ha designato un membro del Consiglio di Amministrazione ha facoltà di provvedere alla sostituzione dando comunicazione scritta all'assemblea per la formale nomina e contestuale comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare quelli di:

- 1) definire ed approvare gli obiettivi e le linee strategiche delle attività annuali del fondo da sottoporre per la definitiva approvazione all'Assemblea.
- 2) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici sia amministrativi;
- 3) vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse dal Fondo;
- 4) predisporre il modello organizzativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 5) definire gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi e regolarne il rapporto di lavoro, nonché il trattamento economico nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
- 6) amministrare le risorse di "Eurofondo" sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- 7) accedere ed accettare i finanziamenti pubblici destinati alle attività di competenza del Fondo;
- 8) deliberare le proposte di bilanci preventivi e consuntivi di "Eurofondo", da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- 9) deliberare le proposte di regolamenti interni di "Eurofondo" e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;



- 10) deliberare le assegnazioni dei finanziamenti;
- 11) nominare e revocare il Direttore generale stabilendone il compenso ed i poteri;
- 12) nominare e revocare i responsabili di Area;
- 13) deliberare in ordine all'assunzione ed al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, che dovranno risultare da apposito verbale approvato dai membri partecipanti, saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste per l'assemblea.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore generale, senza diritto di voto, con funzione di Segretario.

Il Consiglio può delegare uno o più consiglieri al compimento di specifici atti e/o all'esercizio di determinate funzioni.

#### ART. 13 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, presso la sede sociale, dal Presidente o su sua delega dal Vice Presidente, una volta al mese e comunque almeno ogni due mesi, mediante invito ai suoi componenti da spedirsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo, presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno otto giorni prima della riunione.

Esso deve, inoltre, essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due membri effettivi del Collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare.

Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con posta elettronica o via fax almeno due giorni prima della riunione.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero, nei casi di impedimento od assenza dello stesso, dal vice Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se ricevono il voto di almeno i due terzi dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### ART. 14 - Funzioni del Direttore generale

La responsabilità operativa del fondo è affidata al Direttore generale.

Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa dell'associazione, risponde al consiglio di amministrazione.

Egli inoltre:

· svolge funzioni e compiti che gli vengono di volta in volta assegnati dal Consiglio di Amministrazione. Per l'espletamento dell'incarico il direttore generale può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché

del supporto di collaborazioni esterne, anche temporanee;

· predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea;

· partecipa alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione ed alle riunioni dei consigli dei responsabili di area.

#### ART. 15 - Compiti dei responsabili di Area

I responsabili di Area sono i referenti del Fondo per le associazioni professionali, per le associazioni di categoria, per enti di formazione, per le imprese private nonché i referenti presso le Regioni di competenza. Essi, inoltre:

- coordinano le attività formative;
- svolgono attività propedeutiche finalizzate alle attività del fondo.

#### ART. 16 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti dei quali gli effettivi così designati:

-uno, con funzioni di Presidente, nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- gli altri, compresi i supplenti, nominati rispettivamente dalle Associazioni e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori soci fondatori.

Fino alla designazione del presidente del collegio sindacale da parte del Ministero del Lavoro, le funzioni di tale organo saranno attribuite temporaneamente ad un sindaco dei due nominati dai soci fondatori.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Albo dei Revisori Contabili;

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2407 e 2409 e s.s. del codice civile, in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea in merito ad eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio lo ritenga opportuno.

#### ART. 17 - Patrimonio dell'ente


Il patrimonio di "Eurofondo" è costituito da:

- 1) beni di proprietà del Fondo;
- 2) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.

#### ART. 18 - Bilancio

Gli esercizi di "Eurofondo" hanno inizio il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione della Proposta di bilancio consuntivo riguardante la gestione di "Eurofondo" e del bilancio preventivo.



Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di novembre precedente l'inizio dell'anno di riferimento dello stesso. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento. Il bilancio consuntivo, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Associazioni Sindacali e alle Organizzazioni datoriali soci fondatori.

#### ART. 19 - Scioglimento e cessazione

In caso di scioglimento di "Eurofondo" o di sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente: uno dalle Associazioni sindacali, uno dalle Organizzazioni datoriali ed uno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nel caso di mancata designazione entro due mesi ad essa vi provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

L'Assemblea determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti dei liquidatori e trimestralmente ne ratificherà l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza ed istruzione indicate dall'Assemblea.

In caso di assenza di accordo la devoluzione sarà effettuata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci fondatori di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

#### ART. 20 - Modifiche statutarie

Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati dall'Assemblea con delibere prese all'unanimità.

Le modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità ai sensi del comma 2 art. 118 della Legge 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 21 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore.

F.to Perrone Santo Dino

F.to Minichiello Basilio

F.to Serafino Cabras

F.to Antonio Sgobbo notaio

Allegato "E" alla racc.n. 13.556

REGOLAMENTO  
di Eurofondo

**ART. 1 Funzionamento del Fondo.**

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua di cui all'art. 1 dello Statuto, denominato Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua - Eurofondo in sigla "Eurofondo".

Le imprese che aderiscono all'associazione versano i contributi dovuti nella misura prevista dalla vigente normativa con le modalità indicate dall'art. 118 della L. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo vengono contabilizzate, con evidenza separata in riferimento a ciascun comparto eventualmente costituito, in un apposito conto corrente intestato all'associazione utilizzabile dal Presidente con firma disgiunta.

Per le spese relative al funzionamento dell'associazione, degli eventuali Comitati di comparto (risultanti dal bilancio preventivo), per svolgere azioni di promozione e sostegno delle attività del Fondo, si provvede attraverso l'utilizzo di quota parte delle suddette risorse finanziarie assegnate annualmente al Fondo, in misura non superiore al limite fissato dalla normativa vigente (D.L. 23/04/2003 e s.m.i.).

**ART. 2 Direttore Generale**

La responsabilità operativa del Fondo è affidata ad un Direttore appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione.


Il Direttore ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile e operativa dell'Associazione.

In particolare:

- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Consiglio di Amministrazione: per l'espletamento di tali compiti e funzioni può avvalersi di una struttura composta da lavoratori dipendenti, nonché del supporto di collaborazioni esterne;
- ha la responsabilità della struttura del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
- ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Fondo;
- il Direttore predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo, anche in riferimento all'attività dei singoli Comitati di comparto, da sottoporre al Consiglio d'Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea.

**ART. 3 Attività del Fondo**

Il Fondo, nell'ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa, promuove e finanzia, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della L. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, piani formativi aziendali, ter-



ritorionali o settoriali, concordati tra le parti.

Nell'ambito delle attività del Fondo vengono evidenziate, tra le altre le seguenti:

- promuovere e finanziare attività di qualificazione e di riqualificazione per le figure professionali di specifico interesse dei datori di lavoro iscritti al Fondo, nonché per i lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- promuovere, approvare e finanziare anche azioni individuali di formazione continua dei lavoratori dipendenti;
- promuovere, approvare e finanziare azioni propedeutiche ai piani formativi;
- favorire le pari opportunità promuovendo, approvando e finanziando la formazione volta alla realizzazione di azioni positive;
- promuovere interventi di formazione continua sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per gli aspetti non disciplinati e finanziati dalle specifiche disposizioni in materia.

#### ART. 4 Comitanti di comparto.

Nell'ambito della struttura del Fondo, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla costituzione di Comitanti di comparto con competenze tecnico-scientifiche, la cui attività sarà finalizzata all'elaborazione di progetti e proposte in sintonia con quanto previsto al precedente art. 3.

Il Comitato in numero di 4 componenti in forma paritetica per comparto, dura in carica 4 anni e i relativi componenti possono essere riconfermati più volte.

Ogni Comitato nomina, al suo interno, un Coordinatore.

A ciascun Comitato di comparto possono essere demantate le seguenti funzioni:

- la precisazione delle indicazioni tecniche da fornire alle imprese, necessarie per l'approvazione dei progetti;
- l'esame conclusivo e la valutazione delle richieste di finanziamento (per i progetti formativi ecc.) relative alle risorse del comparto;
- ogni altra funzione demantata ai Comitanti di comparto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Comparto è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Coordinatore mediante invito ai suoi componenti via fax e/o e-mail contenente luogo, data e ordine del giorno da inviare almeno 5 giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Comitato di Comparto sono presiedute dal Coordinatore. Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Le decisioni del Comitato devono risultare dai verbali sottoscritti dal Coordinatore.

#### ART. 5 Procedure di finanziamento

Il Fondo provvede a fornire alle imprese ogni informativa necessaria in merito alla forma, contenuti, modalità e procedu-

re da seguire per l'inoltro delle richieste di finanziamento, anche in relazione alle indicazioni dei Comitati di Comparto.

I piani formativi ed i progetti da finanziare devono essere presentati secondo gli schemi e/o le indicazioni fornite dal Fondo e devono contenere l'indicazione del nominativo del responsabile del piano o del progetto.

L'esame delle richieste viene effettuato inizialmente dal personal addetto del Fondo, che verifica la completezza della documentazione richiesta.

Qualora sia riscontrata l'incompletezza della documentazione ne viene data tempestiva comunicazione al soggetto interessato, che deve integrarla nel termine fissato, pena la decadenza del progetto presentato.

I piani formativi ed i progetti presentati vengono esaminati, tenuto conto degli indirizzi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Comitato di Comparto, qualora costituito che ne propone al Consiglio di Amministrazione, per tramite del Direttore, l'approvazione o il rigetto del finanziamento.

Le attività previste dai piani formativi approvati e finanziati saranno regolamentate da appositi avvisi e/o bandi appositamente emesse e promossi dal Fondo e regolamentati da linee guida appositamente create ad hoc per ogni singolo avviso e/o bando.

Il Consiglio di Amministrazione approva la regolamentazione dalla procedura riguardante: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto e monitoraggio dei piani e dei progetti formativi.

Per il finanziamento dei piani formativi, il Consiglio di Amministrazione dispone di una quota, non inferiore al 80%, di risorse destinate annualmente al Fondo, al netto della quota per le spese di funzionamento del Fondo stesso, di cui al precedente art. 1 comma 4.

Della suddetta quota, una percentuale non superiore al 5% (cinque per cento) può essere messa a disposizione per finanziare progetti che, privilegiando scelte di solidarietà, siano finalizzati alla valorizzazione ed al riequilibrio settoriale.


#### **ART. 6 Conto Formazione**

E' prevista secondo i contributi versati dall'azienda, la destinazione degli stessi nella percentuale massima del 70% sul "Salvadanaio Azienda", un conto dedicato alla formazione posto a disposizione dell'Azienda che versa.

Sarà possibile l'utilizzo del "Salvadanaio Azienda" in concerto con altre aziende in piani formativi interaziendali definito "Salvadanaio Condiviso".

#### **ART. 7 Monitoraggio**

Il Fondo procederà a controlli tendenti a monitorare l'effettivo svolgimento della formazione effettuata sulla base di modalità e criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione.



Tale attività potrà essere effettuata dal personale del Fondo e/o da esperti esterni coordinati dal Direttore.

**ART. 8 Modifiche del Regolamento**

Il presente regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea dei Soci.

Le eventuali modifiche saranno sottoposte al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la verifica di conformità di cui al comma 2 dell'art. 118 della L. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.to Perrone Santo Dino

F.to Minichiello Basilio

F.to Serafino Cabras

F.to Antonio Sgobbo notaio